REGOLAMENTO (CEE) N. 2517/83 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1983

che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione;

considerando che, conformemente all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario viene calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e d'imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i predetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che il prezzo d'offerta comunitario annuo non può tuttavia superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 9 %, per il terzo ravvicinamento del prezzo, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi considerati per il calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono alla categoria di qualità I e a determinate condizioni per quanto riguarda il condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo viene stabilita escludendo quelli che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate sullo stesso mercato;

considerando che, in base all'applicazione dei predetti criteri, i prezzi d'offerta comunitari applicabili nel periodo dal 1° novembre 1983 al 29 febbraio 1984 per i mandarini, compresi tangerini e satsuma, wilkings e altri ibridi similari di agrumi, escluse le clementine sono fissati al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1983/1984, il prezzo d'offerta comunitario valido per i mandarini, compresi tangerini e satsuma, wilkings e altri ibridi similari di agrumi, allo stato fresco, escluse le clementine, della sottovoce 08.02 B II della tariffa doganale comune, espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I tutti i calibri, presentati in imballaggio:

dal 1° novembre al 29 febbraio: 21,72.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1983.

(1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione